

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4330 di Lunedì 15 ottobre 2018

Sulla configurabilità di un cantiere in rapporto alla licenza edilizia

La mancanza della licenza edilizia non ha alcun rilievo sulla configurabilità o meno di un cantiere. Se così non fosse in presenza di attività abusive non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro con agevole elusione delle norme di sicurezza.

La sentenza in commento fornisce utili indicazioni su due aspetti molto discussi fra gli operatori del settore e cioè quello degli elementi in presenza dei quali si può ritenere che vi sia un cantiere edile, così come definito nell'articolo 89 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell'applicazione di cui al Capo I del Titolo IV dello stesso D. Lgs. e quello del legame che intercorre fra la configurabilità di un cantiere e l'approvazione della licenza edilizia. La Corte suprema si è espressa, nel caso in esame, in merito a un ricorso nel quale il committente di un'opera edile aveva sostenuto che, benché in allestimento, non vi fosse un vero e proprio cantiere in quanto la pratica amministrativa della licenza edilizia era giacente in Comune, incompleta e in attesa della relazione geologica e che non aveva inoltre nominato il coordinatore per la progettazione non essendo stato completato per tale motivo il progetto dell'opera.

La mancata approvazione di una licenza edilizia, ha precisato infatti la suprema Corte, non ha alcun rilievo sulla configurabilità o meno di un "cantiere" così come definito dal D. Lgs. n. 81/2008; se così non fosse, in presenza di attività abusive e illegali, in ipotesi completamente "a nero", non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro con agevole elusione della disciplina posta, essenzialmente, a protezione dei lavoratori il che, in tutta evidenza, non è e non può essere. Per quanto riguarda l'obbligo della nomina del coordinatore inoltre, ha precisato ancora la Corte di Cassazione, lo stesso scatta, così come esplicitamente indicato dalle norme di sicurezza, durante la progettazione dell'opera e non alla conclusione della stessa.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0507] ?#>

Il fatto, l'iter giudiziario e il ricorso in cassazione

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che aveva condannati il committente di alcuni lavori di edificazione di un fabbricato di civile abitazione, l'amministratore dell'impresa affidataria e il datore di lavoro di un'impresa da questa incaricata del montaggio di una gru, già riconosciuti, all'esito del dibattimento di primo grado, responsabili di avere cagionato, sia per colpa generica che con violazione della disciplina antinfortunistica, con condotte colpose indipendenti ex art. 113 cod. pen., la morte per folgorazione di un operaio dell'impresa di montaggio, ha rideterminato, riducendola, la pena nei confronti di tutti gli imputati.

Con riferimento alla dinamica dell'evento infortunistico era emerso che il lavoratore si trovava, assieme ad altri due operai della stessa impresa, all'interno di un'area recintata di proprietà della ditta committente intento ad eseguire dei lavori di scarico e di posizionamento a terra di alcuni componenti in traliccio di una gru a torre di proprietà dell'impresa affidataria, già installata in

un precedente cantiere. Verosimilmente, nell'accompagnare da terra il carico con una mano appoggiata all'elemento metallico della gru agganciato, tramite catene, ad un'autogru che veniva movimentata dal collega, il lavoratore veniva in contatto con un conduttore in tensione ivi presente e decedeva sul colpo per folgorazione causata dalla corrente elettrica.

Al committente era stato contestato di avere omesso, in violazione dell'art. 90, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, di designare il "coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" che, ove fosse stato nominato, avrebbe dovuto redigere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lett. a), dello stesso D. Lgs., un piano di sicurezza e di coordinamento che prevedesse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. c dell'all. XV allo stesso D. Lgs.) "una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze" e che individuasse (come prescritto al punto n. 2.1.2. lett. g dell'all. XV) "le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi" e contenesse altresì (come prescritto al punto n. 2.2.1. lett. a dell'all. XV) un'analisi delle "caratteristiche dell'area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aeree o conduttore sotterranee".

Al responsabile dell'impresa affidataria era stato contestato di avere omesso, in violazione dell'art. 97, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, di operare la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.

Al responsabile dell'impresa incaricata del montaggio della gru era stato contestato di avere omesso, in violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 83, comma 1, dello stesso decreto, di prevedere nel piano operativo per la sicurezza (POS) misure preventive e protettive specifiche (di cui al punto n. 3.2.1., lett. g, del richiamato allegato XV al D. Lgs. n. 81 del 2008) in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere per l'ipotesi di situazioni che esponessero gli operatori a rischio elettrico per la presenza di conduttori in tensione.

Tutti gli imputati hanno ricorso in cassazione tramite i propri difensori avanzando diverse motivazioni. Il committente, in particolare, ha lamentato una erronea applicazione degli artt. 90, comma 3, e 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008 in quanto l'obbligo della nomina del coordinatore è legata al fatto che in cantiere vi fosse la compresenza di più imprese e alla condizione che la fase di progettazione fosse conclusa, cose non verificatesi nella circostanza in esame in quanto per la realizzazione dell'opera era prevista la presenza della sola impresa affidataria e in quanto l'area nella quale doveva essere installato il cantiere al momento dell'infortunio era adibita solo a deposito di materiali. Con riferimento alla mancata nomina di un coordinatore che avrebbe potuto segnalare nel piano di sicurezza la presenza della linea elettrica, il committente ha osservato altresì che l'infortunio comunque si sarebbe verificato ugualmente in quanto gli operai erano venuti a conoscenza della presenza del traliccio della linea elettrica fin dalla sera precedente.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi ritenendoli infondati. Con riferimento, in particolare, al ricorso presentato dal committente la stessa ha fatto presente che nel cantiere era stata accertata la presenza di più imprese in quanto nello stesso oltre alla ditta appaltatrice operava anche l'impresa incaricata del montaggio della gru alle dipendenze della quale lavorava proprio l'operaio infortunato. La stessa Corte ha evidenziato inoltre che il diritto del lavoro è incentrato sul principio di effettività e che nell'area di proprietà del committente "*vi era di fatto, un cantiere in attività, sia pure iniziale, e non già un mero, inerte, deposito; e la circostanza che non fosse intervenuta l'approvazione della licenza edilizia non ha alcun rilievo poiché l'emanazione dell'atto amministrativo in questione è indifferente ai fini della configurabilità o meno di un 'cantiere'*". "*Ove così non fosse del resto*", ha così proseguito la Sez. IV "*in presenza di attività lavorative abusive ed illegali, in ipotesi completamente 'in nero', non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro, con agevole elusione della disciplina posta - essenzialmente - a protezione dei lavoratori: il che, con tutta evidenza, non è e non può essere*".

Con riferimento poi all'assunto secondo il quale la nomina del coordinatore della sicurezza sarebbe obbligatoria soltanto una volta conclusa la fase di progettazione, la Corte suprema ha fatto notare che lo stesso contrasta con la differente dizione testuale del D. Lgs. n. 81/2008 secondo cui il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 81 del 2008, redige il piano di sicurezza e di coordinamento durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, un "durante" che, evidentemente, presuppone che la progettazione e la redazione del piano precedano la concreta esecuzione dell'avvio dei lavori, cosa che, secondo i Giudici di merito, è stata sovvertita nella vicenda in esame in cui si è agito a prescindere dalla progettazione e dalla redazione del piano di sicurezza.

L'imputato peraltro, secondo la Sez. IV, ha banalizzato il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione paragonandolo ad un disegnatore che si doveva limitare a redigere una mappa sulla quale segnare le linee elettriche presenti trascurando, così, i complessi ed importanti compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81 del 2008, e cioè il compito di redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che preveda (punto n. 2.1.2. lett. c dell'all. XV al D. Lgs. n. 81 del 2008) "una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze" e che individui (punto n. 2.1.2. lett. g dell'all. XV) "le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi" e contenga altresì (punto n. 2.2.1. lett. a dell'all. XV) un'analisi delle "caratteristiche dell'area con particolare attenzione alla presenza di linee elettriche aeree o conduttore sotterranee". Cosa che nella circostanza è mancata.

Gerardo Porreca

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 43840 del 3 ottobre 2018 (u.p. 16 maggio 2018) - Pres. Izzo ? Est. Cenci ?- P.M. Spinaci - Ric. C. R. P., S. S., E.C.. - La mancanza della licenza edilizia non ha alcun rilievo sulla configurabilità o meno di un cantiere. Se così non fosse in presenza di attività abusive non sarebbe applicabile il diritto penale del lavoro con agevole elusione delle norme di sicurezza.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it